

QUESTIONI APERTE

Reato continuato

La decisione

Reato continuato – Determinazione della pena – Onere di motivazione – Principio di proporzionalità (C.p., artt. 72, co. 2, 81, 133; C.p.p. artt. 533, co. 2, 546, co. 1, lett. e).

Il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. In particolare, l'onere motivazionale deve ritenersi particolarmente stringente in ragione dell'entità dei reati stessi, in modo tale da rispettare il principio di proporzionalità tra le pene.

Nel caso di specie, il grado di impegno richiesto al giudice imponeva di considerare che l'entità dell'aumento incideva direttamente sulla possibilità di ridurre l'ergastolo nella pena di anni trenta di reclusione, trattandosi di un caso di continuazione di reati con un delitto punito con l'ergastolo in sede di abbreviato.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 8 settembre 2025 (ud. 10 luglio 2025), n. 30375- FIDELBO, *Presidente* - DI GERONIMO, *Estensore* - Mazzara. Ricorrente.

Continua la discrezionalità sanzionatoria (e l'approfondimento motivazionale) sul banco di prova del reato: tra spinte innovatrici e resistenze tradizionali

Recenti pronunce della Corte di legittimità sembrano voler consolidare un nuovo filone interpretativo nella concezione della discrezionalità sanzionatoria del giudice. In questa prospettiva, la sanzione penale si trasforma in una questione di razionalità, ragionevolezza e proporzionalità che dovrebbe trovare completamento nell'apparato giustificativo, quale strumento in grado di assicurare una verifica concreta, in piena conformità con la finalità rieducativa della pena prevista dal modello costituzionale. Nella consapevolezza della sopravvivenza di alcune resistenze tradizionali, la sentenza annotata costituisce, in ogni caso, un'occasione per salutare con favore alcune dinamiche di apertura in materia sanzionatoria.

The sanctioning discretion on the test case of continuing offence: between innovative approaches and traditional resistance.

Recent rulings by the Court of Cassation seem to consolidate a new interpretive trend in the conception of the judge's discretionary power to impose sanctions. From this perspective, criminal sanctions become a matter of rationality, reasonableness and proportionality, which is reflected in the justification apparatus, as a tool capable of ensuring concrete verification, in full compliance with the rehabilitative purpose of punishment provided for by the constitutional model. While remaining aware that traditional resistance

persists, the annotated judgment in any case provides an opportunity to welcome certain dynamics of opening up regarding sanctions.

SOMMARIO: 1. La questione e la decisione. 2. Il *favor rei* nella continuazione tra reati. 3. L'esercizio di discrezionalità del giudice al vaglio del principio di proporzionalità. 4. Conclusioni.

1. La questione e la decisione. A seguito della conferma della condanna all'ergastolo per omicidio, gli imputati lamentavano questioni in parte sovrapponibili innanzi alla Corte di cassazione, impugnando la sentenza resa dal giudice del rinvio in tema di premeditazione e trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa di uno solo tra i ricorrenti censurava la violazione dell'art. 72, co. 2 c.p., avendo i giudici di appello omesso di motivare sugli aumenti per i reati satellite (porto d'armi e estorsione), in tal modo, addivenendo alla condanna all'ergastolo con isolamento diurno come epilogo di un giudizio abbreviato.

I giudici regolatori hanno ritenuto fondato tale motivo di ricorso, per omessa motivazione delle ragioni connesse agli aumenti in continuazione con il reato più grave di omicidio, perché, limitandosi a formule di stile la Corte di appello finiva per fissare una pena superiore a cinque anni di reclusione, rendendo impossibile per i ricorrenti una pena mitigata.

Si segnala che nella vicenda processuale doveva applicarsi la disciplina anteriore più favorevole del giudizio abbreviato che, in particolare, consentiva di ridurre, per effetto della diminuzione propria del rito, la pena dell'ergastolo con la reclusione a trent'anni.

Invero, sull'onere di motivazione cui è tenuto il giudice nel pronunciarsi in caso di reato continuato, è noto il recente intervento delle Sezioni unite¹ a seguito del contrasto registratosi in giurisprudenza. Il precedente prevalente orientamento riteneva che l'aumento sul reato più grave (ovvero sulla pena base) potesse essere stabilito in modo cumulativo². Le Sezioni unite si sono pronunciate, invece, secondo un insegnamento già affermato negli anni '90, nel senso di dover individuare uno specifico valore ponderale per ogni reato satellite, cui

¹ Cfr. Cass., Sez. un., 24 giugno 2021, n. 47127, Pezzone.

² Si veda Cass., Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 16015, Nuzzo. Id., Sez. III, 13 settembre 2017, n. 1446, S. Id., Sez. VI, 28 settembre 2016, n. 48009, Cocomazzi.

ricollegare specifici supporti motivazionali, al fine di garantire un trattamento sanzionatorio razionale.

La pronuncia in commento merita attenta lettura, giacché oltre a ribadire un principio consolidato, chiarisce che in tale operazione di computo il grado di impegno richiesto deve essere correlato all'entità (*id est*: gravità) degli stessi reati contestati, così da assicurare il principio di proporzionalità tra le pene³.

D'altronde, che la pena debba essere proporzionata al reato è un assunto pressoché ovvio e di risalente tradizione⁴, ma il principio emergente disvela una nuova prospettiva in relazione alle scelte sanzionatorie del giudice e alla sua discrezionalità.

In altre parole, la dimensione della sanzione penale sembra protendere su questioni di razionalità, ragionevolezza e proporzionalità, che debbono riflettersi nell'apparato giustificativo, quale strumento in grado di assicurare una verifica concreta, per far ritenere rispettati i limiti previsti dall'art. 81 c.p. e per evitare inopportune derive nel cumulo materiale delle pene, in accordo con il modello ordinamentale prefigurato dalla Costituzione.

2. *Il favor rei nella continuazione tra reati*. L'istituto previsto dall'art. 81, co. 2 c.p., disciplina la continuazione criminosa fra più reati⁵, laddove il soggetto commetta con più azioni o omissioni una pluralità di reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso⁶.

L'intervento riformatore del 1974, sospinto dalla dottrina, ha poi garantito una evidente estensione applicativa della disciplina, ammettendo la continuazione

³ In senso analogo, recentemente, Cass., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 7708. Cass., Sez. IV, 16 maggio 2025, n. 20084.

⁴ VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021, XVII.

⁵ In particolare, GIOVAGNOLI, *Concorso di reati e reato continuato*, in *Studi di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2008, 1348.

⁶ La letteratura in tema di reato continuato è assai varia, senza pretesa di completezza, cfr. PISAPIA, *Il reato continuato*, Napoli, 1938. COPPI, *Reato continuato e cosa giudicata*, Napoli, 1969. ZAGREBELSKY, *Reato continuato*, II ed., Milano, 1976. MAZZACUVA-AMBROSETTI, voce *Reato continuato*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXX, Roma, 1992. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, VII ed., Milano, 2000, 595 ss. ANTOLISEI-CONTI, *Istituzioni di diritto penale*, Milano, 2000, 282 ss.

anche in presenza della violazione di norme penali tra loro eterogenee⁷, rendendo però ancora più ardua l'indagine sulla sua natura⁸.

Si ritiene, dunque, che il concetto da cui principiare per uno sguardo d'insieme sul modello attuale debba essere quello di medesimo disegno criminoso, ovvero dall'elemento necessario per la configurabilità della continuazione.

La tesi più accreditata, quella mista, ritiene ai fini della sua sussistenza parimenti essenziali l'unicità di scopo e una preventiva e unitaria rappresentazione delle violazioni⁹.

Le ragioni a fondamento della scelta di politica criminale compiuta dal legislatore si spiegano nel senso che il medesimo disegno criminoso esprimerebbe un diverso e minore grado di offensività rispetto a violazioni delle medesime norme non avvinte da siffatta rappresentazione unitaria dello scopo¹⁰. Oppure, in alternativa, quale espressione di una minore riprovevolezza delle condotte, dal momento che il soggetto cederebbe alle trasgressioni penalmente sanzionate in virtù di un'unica determinazione a delinquere¹¹.

Ciò che pare essere certo, stando all'interpretazione dominante, è che la preferenza del regime sanzionatorio, consistente nel cumulo giuridico (e non materiale), denoti un trattamento diverso e più favorevole: un atteggiamento di favore nei confronti del reo. Ne consegue che il *proprium* del reato continuato non starebbe in una peculiarità oggettiva che possa differenziarlo rispetto alle altre ipotesi di concorso tra reati, bensì nella particolare impostazione

⁷ V. VASSALLI, *La riforma penale del 1974. Lezioni integrative del corso di diritto penale*, Milano, 1975, 55 ss. Per un commento, anche GAITO, *Concorso formale e reato continuato nella fase dell'esecuzione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 990.

⁸ Per tutti si veda LEONE, *Del reato abituale, continuato e permanente*, Napoli, 1993, 307 ss., secondo cui il dibattito sulla natura del reato continuato non avrebbe importanza. Si dovrebbe piuttosto porre l'attenzione sul risultato: stabilire che il reato continuato è diretto a temperare gli eccessi del cumulo materiale delle pene sulla base della minore gravità di una pluralità di reati avvinti in un'unica ideazione.

⁹ Per l'accezione puramente intellettuale cfr. DE FRANCESCO, *La connessione teleologica nel quadro del reato continuato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, 110 ss. Quanto all'orientamento che privilegia l'unicità dello scopo, FLORA, *Concorso formale e reato continuato nella riforma del I libro del codice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 512 ss.

¹⁰ In argomento v. MANTOVANI, *Diritto penale*, III ed., Padova, 1992, 496. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 1990, 483-484.

¹¹ In questo senso, GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, XIX ed., Trento, 2022, 1252 ss.

psicologica del soggetto agente, traducibile nella determinazione del medesimo disegno criminoso, che giustifica un istituto di favore.

Di qui, la questione teorica sulla natura del reato continuato, basata sulla contrapposizione tra unità reale o fittizia, è stata superata sia in ambito dottrinale che pretorio, poiché a seconda degli effetti che discendono dalla sua applicazione è possibile o meno garantire l'effetto di favore sotteso all'istituto¹².

Peraltro, non manca chi sostiene che il reato continuato sarebbe oramai un'irragionevole espressione del *favor rei*, perché meglio inquadrabile in uno schema dogmatico utile a cogliere il profilo di complessa unitarietà della colpevolezza del soggetto agente¹³. Pare, perciò, di fondamentale importanza, in ossequio al principio di tassatività, tracciare una linea di demarcazione netta delle fattispecie giuridiche in cui viene in rilievo l'unità e quelle, invece, in cui è preferibile una visione atomistica dell'istituto. Anche perché, ai sensi dell'art. 81, co. 2 c.p., la continuazione non può essere ridotta a un mero "beneficio", la cui applicazione finirebbe per essere altrimenti rimessa alla discrezionalità del giudice¹⁴.

Il reato continuato viene quindi solitamente ricondotto ad una visione unitaria con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e all'individuazione dei termini di decorrenza della prescrizione.

Quanto a quest'ultima, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di operare una precisazione, confermando tuttavia le perplessità in argomento. È stato sancito, infatti, che ove il termine prescrizionale dei singoli reati sia maturato prima che il giudice abbia verificato la sussistenza delle condizioni e proceduto per l'applicazione della continuazione, sussiste l'obbligo di applicare la relativa causa ex art. 129 c.p.p., mentre se il vincolo della continuazione è stato già accertato, il decorso del termine prescrizionale inizia, per tutti i reati, dalla data di consumazione dell'ultima trasgressione¹⁵.

¹² *Ivi*, 1253 ove si legge che la soluzione mista troverebbe rispondenza in ciò che fa la legge, «*considerando fittiziamente il reato continuato come unico reato a certi fini*».

¹³ Con queste parole GABOARDI, *Le loquaci spoglie del reato continuato*, in *Cass. pen.*, 11, 2014, 4002.

¹⁴ COPPI, *Reato continuato*, in *Dig. pen.*, Torino, 1997, vol. XI, 225.

¹⁵ Cass., Sez. I, 24 novembre 2020, Burgio, n. 280794.

Al contrario, sembra prevalere la natura di unità reale nell'eventualità in cui debbano trovare applicazione l'amnistia o l'indulto, così come per le circostanze del reato.

Le Sezioni unite hanno condiviso siffatto indirizzo, sostenendo nella specie che la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno deve essere valutata in relazione ad ogni singolo reato unificato¹⁶.

Ben nota e assai discussa in dottrina così come in giurisprudenza, infine, la questione sulla compatibilità tra reato continuato e non punibilità *ex art. 131-bis c.p.* Sul tema, è stato necessario un ulteriore intervento del Supremo consesso della cassazione per chiarire che la pluralità di reati unificati non è, di per sé, ostativa alla causa di esclusione della punibilità, salve le ipotesi in cui il giudice vi ravvisi le condizioni che la disposizione pone a fondamento dell'abitudine della condotta o per escluderne la tenuità dell'offesa¹⁷.

3. *L'esercizio di discrezionalità del giudice al vaglio del principio di proporzionalità.* Volendo fornire una definizione di abbrivio, è possibile affermare che la discrezionalità giudiziale è un rinvio che la legge fa al giudice affinché sia lui ad individuare la regola da adottare in concreto¹⁸.

La nozione, rinviando al caso concreto per esprimere l'essenza di valore più idonea a produrre un certo trattamento sanzionatorio, costituisce pertanto una forma di equità in quanto giudizio del caso concreto¹⁹. Eppure, nella fase della comminatoria, è stato notato, come il raffronto tra la sanzione penale e l'omologa civile sia a dir poco bruciante, la prima, fondata e al contempo limitata dalla colpevolezza, sembra quasi connotarsi per evanescenza di fronte alla seconda che è, invece, quasi in tutto matematica²⁰. Per tale ragione, la scelta di incentrare la commisurazione della pena principalmente sulla colpevolezza,

¹⁶ Cass., Sez. un., 27 novembre 2008, Chiodi, n. 241755-01.

¹⁷ Così Cass., Sez. un. 27 gennaio 2022, Ubaldi, n. 18891.

¹⁸ La definizione si deve a ABBAGNANO TRIONE, *I confini mobili della discrezionalità*, Napoli, 2008, 63. Si veda, anche, DOLCINI, *Potere discrezionale del giudice (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, 1985, 747. MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale dir. pen. Parte generale*, Milano, 2021, 765.

¹⁹ Così BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1964, 102.

²⁰ DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3, 2018, 1177.

presupposto non verificabile e astratto, rappresenterebbe una semplice illusione per i penalisti²¹. Non v'è dubbio, infatti, che il giudizio penale deve riguardare i fatti, oggettivi e soggettivi e deve tener conto del danno, dell'offesa, della individualizzazione e personalizzazione della pena²².

Sul piano pratico, però, le difficoltà sono moltiplicate dall'indeterminatezza semantica che connota l'art. 133 c.p. e che rende estremamente larghe le maglie dell'esito sanzionatorio, creando un'ovvia frizione con il principio di legalità²³.

Di conseguenza, il giudicante detiene spesso una sorta di potere di selezione – su base oggettiva e insindacabile – degli indicatori inerenti alla condotta o all'evento delittuoso, ricavabili dalla disposizione codicistica già menzionata, con l'implicito riconoscimento di un suo monopolio nella gestione del trattamento sanzionatorio²⁴.

Si comprende che solo se i criteri per la commisurazione della sanzione risultano chiari, il giudicante può adempiere all'obbligo di motivazione del provvedimento, in modo da consentire ai giudici delle impugnazioni di vagliarne l'effettiva correttezza e utilizzabilità.

Il problema sta, quindi, nel coordinare la discrezionalità del giudice, che dovrebbe esprimersi per le esigenze di equità e individualizzazione della pena con il principio di legalità e prevedibilità della sanzione²⁵.

Per questa ragione, il principio di proporzionalità, a lungo relegato nel nostro ordinamento a endiadi del criterio di ragionevolezza, grazie al supporto esegetico di stampo sovranazionale, ha iniziato a svolgere la funzione di limite interno ed esterno al potere discrezionale. Elevato al rango di principio

²¹ DONINI, *Nolite iudicare. Non giudicate*, in www.sistemapenale.it, 12 febbraio 2025.

²² Sulla responsabilità penale come categoria deeticizzata, MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teologica*, Napoli, 1992, 88 ss.

²³ Sul principio di legalità, GRANDI, *Riserva di legge e legalità penale europea*, Milano, 2010, 7 ss. Quanto alle forbici edittali eccessivamente ampie v. VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità nella decisione giudiziale in materia penale*, in *Dir. pen. cont.*, 19 dicembre 2016, 18. APRILE-D'ARCANGELO, *Sub art. 133*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, LATTANZI-LUPO (a cura di), vol. II, Milano, 2022,

²⁴ GAITO-GAETA, *Corrispondenza al modello nelle decisioni di legittimità*, in *Il giusto processo*, Milano, 2022, 336.

²⁵ V. BRICOLA, *op. cit.*, VIII. Anche, GIUNTA, *L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 416.

costituzionale e a criterio di congruenza, offre un supporto comune nella salvaguardia dei diritti umani²⁶.

Esigenze di economicità impediscono una ricostruzione compiuta del fenomeno²⁷, ci si limita, pertanto, a rimarcare la definitiva e indiscussa trasversalità del principio in esame, capace di incidere tanto sul versante sostanziale quanto su quello processuale²⁸.

Si noti, adottando un approccio sistematico, come il settore della pena e gli spazi del suo controllo di legalità siano stati una delle aree del fenomeno processuale penale in cui le indicazioni provenienti dall'Europa sono maggiormente penetrate²⁹. In particolare, le applicazioni degli insegnamenti superiori sembrerebbero distinguere la proporzione della sanzione come principio penalistico autonomo dalla proporzionalità come criterio di deroga e bilanciamento di altri principi³⁰.

Il principio di proporzionalità opererebbe, invero, in una doppia direzione. Una prima applicazione è quella relazionale, sul piano della ragionevolezza rispetto a un *tertium comparationis* per assicurare la coerenza interna del sistema penale.

²⁶ PINO, *Diritti fondamentali e principio di proporzionalità*, in *Ragion pratica*, 2014, 514 ss. NEGRI, *Compressione dei diritti di libertà e principio di proporzionalità davanti alle sfide del processo penale contemporaneo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 8.

²⁷ Per alcuni spunti cfr. CANNIZZARO, *Il principio di proporzionalità nell'ordinamento internazionale*, Milano, 2000. VIGANÒ, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, in www.penalecontemporaneo.it, 18 novembre 2016. SILVA, *La deriva del ne bis in idem verso il canone di proporzionalità*, in *Arch. pen.*, 1, 2019, 29.

²⁸ BALSAMO, *Intercettazioni: gli standards europei, la realtà italiana, le prospettive di riforma*, nota a Corte EDU, 10 febbraio 2009, in *Cass. pen.*, 2009, 4021. ROMANO, *Principio di proporzionalità e mandato d'arresto europeo: verso un nuovo motivo di rifiuto?*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 250 ss. GAITO-FURFARO, *Intercettazioni: esigenze di accertamento e garanzie alla riservatezza*, in *I principi europei nel processo penale*, GAITO (a cura di), Roma, 2016.

²⁹ GAITO-GAETA, *Legislatori e corti nazionali sul funzionamento del processo a seguito dell'emergenza: prospettive di adeguamento agli obiettivi europei e perduranti resistenze interne*, in *Il giusto processo*, cit., 15.

³⁰ Così MANES, *Il principio di proporzione. Scelte sanzionatorie e sindacato di legittimità*, in Treccani, *Il libro dell'anno del diritto 2013*, Roma, 2013, 104 ss.

Al contempo, esso svolge anche funzione di verifica intrinseca dell'eventuale severità sanzionatoria di un fatto, in considerazione del suo disvalore oggettivo e soggettivo³¹, contribuendo alla creazione di una discrezionalità non più libera, ma vincolata.

Per altro verso, anche i rapporti di proporzionalità *infra delicta* presuppongono un precipuo ordinamento di valori. La classificazione del reato dal più al meno grave, infatti, discende dalle rispettive sanzioni e, prima ancora, dalle scelte e preferenze della collettività³².

Tornando alla pronuncia in commento, la peculiare fisionomia del reato continuato³³ ha consentito ai giudici della Sesta sezione della Corte di cassazione di pervenire ad uno spunto pienamente condivisibile per consolidare un sistema impostato sulla quantità dei reati avvinti nel medesimo disegno criminoso come una questione di proporzionalità tra le entità coinvolte nella sanzione finale³⁴.

I giudici di legittimità paiono, in effetti, pienamente consapevoli della diffusione nel sistema penale di una discrezionalità spesso incontrollata, individuando l'antidoto ad un simile disordine proprio nel principio di proporzionalità, arginando le ampie cornici edittali esistenti e le valutazioni giudiziali troppo spesso dettate da preoccupazioni general preventive.

Il principio di proporzionalità, strettamente connesso al finalismo rieducativo, costituisce, invero, un presupposto essenziale della pena giusta, il cui espresso riferimento si rinviene nella Carta fondamentale³⁵.

In generale, nel caso di conseguenze punitive spropositate rispetto alla carica offensiva insita nella condotta incriminatrice prevista dal legislatore, il processo

³¹ Un cambio di paradigma nella giurisprudenza costituzionale è individuato nella sentenza n.236/2016. Per un utile approfondimento si rinvia a GAROFOLI, *Manuale di diritto penale*, X ed., Molfetta, 2024, 189-191.

³² In senso conforme v. SANTORO, *I riflessi penalistici della questione multiculturale. Implicazioni dogmatiche e profili di politica criminale*, Saarbrücken, 2015, 180-181.

³³ Cfr. MUSCATIELLO, *Pluralità ed unità di reati. Per una microfisica del molteplice*, Padova, 2002, 194.

³⁴ Sull'argomento, MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017, 297 ss.

³⁵ DOLCINI, *Pena e costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 3 ss. DOLCINI-DELLA BELLA, *Commento all'art. 133*, in *Commentario breve al Codice penale*, FORTI-SEMINARA-ZUCCALÀ (a cura di), VI ed., Torino, 2017, 588 ss.

rieducativo del reo verrebbe compromesso dall'inizio per la semplice percezione di subire una condanna ingiusta³⁶.

Nel caso specifico della continuazione, ove l'aumento della pena può arrivare a triplicare la pena base, alla luce della particolare *voluntas legis* sottesa all'istituto nel segno del principio di offensività, la scelta del giudice dovrebbe essere orientata ad una scelta che per natura e/o entità risulti la più adeguata a consentire il reinserimento sociale dell'imputato³⁷.

Insomma, la sensazione è quella di trovarsi innanzi ad un ripensamento di importanti istituti sostanziali e processuali nell'ottica di una rilettura della pena in chiave di ragionevolezza e razionalità, dal momento che in particolari condizioni una risposta ragionevole e proporzionata non si deve necessariamente identificare nella pena retributiva³⁸.

In un simile contesto, il controllo di legittimità non può che focalizzarsi sull'esigenza di rafforzamento dei doveri motivazionali in punto di pena.

Condivisibile, pertanto, l'indirizzo secondo cui, in virtù del principio di proporzionalità, l'associazione di una pena base nel minimo edittale e di aumenti esigui consentirebbe di escludere eventuali abusi nel potere di commisurazione. Viceversa, la decisione che affianchi ad una pena base minima un aumento significativo può ingenerare un sospetto di irragionevolezza, con la conseguenza di un onere motivazionale rafforzato.

Il controllo sul rispetto di tali limiti, osserva la Corte, diviene assai più stringente quanto più la sanzione da applicare incida sui diritti fondamentali della persona, come accade nella scelta tra la reclusione e l'ergastolo. In questo senso, la risposta sanzionatoria oltre che essere non ritorsiva, dovrebbe considerare il

³⁶ Cfr. Corte cost., 19 marzo 2012, n. 68.

³⁷ MAZZACUVA, *Riflessioni sul principio di proporzionalità nella vita della sanzione penale*, in *www.corte-costituzionale.it*, 3, 2022, 905, in cui si legge «La pena irrogata come “giusta in via di principio” è un punto di partenza, non d'arrivo; “un limite di giustizia, non necessariamente l'approdo della giustizia”». Sul tema, Corte cost., 21 settembre 2016, n. 236 ha evidenziato «il principio di proporzionalità esige un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l'adeguamento della pena alle effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale».

³⁸ BETTIOL, *Punti fermi in tema di pena retributiva*, in *Scritti giuridici*, vol. II, Padova, 1996, 944.

piano edittale e quello giudiziario della vicenda, incanalando l'esercizio di discrezionalità giudiziaria nei criteri degli artt. 132 e 133 c.p.

4. Conclusioni. Quindi, il procedimento di computo della sanzione, nel caso di specie, avrebbe dovuto principiare dall'individuazione del reato più grave, proseguire con la determinazione della pena base, per poi considerare i dovuti aumenti per i reati satellite, in modo che ogni aumento venisse calcolato e motivato atomisticamente, nel rispetto dei principi di offensività del fatto e di proporzionalità della pena.

La linearità della pronuncia in commento sembra, tuttavia, scalfita da un approccio prudente, quantomeno in tensione con le spinte garantiste evidenziate, con riferimento alla posizione del concorrente (non impugnante sul punto).

Venendo al dettaglio, infatti, i due ricorrenti (concorrenti nel delitto di omicidio e nei relativi reati satellite) proponevano ricorso per Cassazione con motivi distinti. La Corte regolatrice, quindi, nel riconoscere la violazione delle regole di formazione della motivazione sugli aumenti dovuti per la continuazione, annullavano per una corretta determinazione solo nei confronti del ricorrente la cui difesa aveva proposto il precipuo motivo di gravame.

Si sa, invero, che l'art. 587 c.p.p. disciplina il principio di estensione degli effetti dell'impugnazione proposta da uno dei concorrenti, purché essa non risulti fondata su motivi esclusivamente personali³⁹. L'istituto, conviene rimarcarlo, si fonda sull'esigenza di impedire la formazione di giudicati potenzialmente contrastanti, nonché di privilegiare esigenze di giustizia, estendendo al soggetto che non impugni o che impugni per motivi diversi le difese dei concorrenti⁴⁰.

Su un piano pratico, le conseguenze della decisione in oggetto esplicheranno il loro effetto nei confronti di un solo concorrente, che otterrà una rideterminazione della pena complessiva innanzi alla corte territoriale, secondo il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.

³⁹ Cfr. GIALUZ, Sub art. 587, in GIARDA-SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, V ed., Milano, 2017, 3076.

⁴⁰ In giurisprudenza, Cass., Sez. IV, 24 aprile 2024, n. 19632. Per alcuni riferimenti in dottrina si veda SPANGHER, voce *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, 680.

Al riguardo, non è da ignorare la grande incertezza di soluzioni offerte dalla dottrina con conseguenti e inevitabili contraddizioni della giurisprudenza⁴¹, cui si aggiunge la difficoltà di stabilire *a priori* la natura personale o meno del motivo di impugnazione relativo alla continuazione, sicuramente a discapito delle esigenze di certezza del diritto. L'effetto estensivo dovrebbe, ad ogni modo, attenersi a questioni o situazioni di natura oggettiva riguardanti il processo, sostanzialmente uguali e, per così dire, comuni a tutti gli imputati coinvolti.

Si aggiunga, inoltre, che, nel vaglio di legittimità l'effettività dovrebbe costituire un criterio guida nella gestione dei poteri di verifica per garantire una rivisitazione critica della decisione precedente ed evitare l'errore rilevante a Strasburgo⁴².

Ebbene, se si ammette che la pena legale è quella che discende dal combinato disposto di tutte le norme di legge che concorrono alla determinazione della risposta sanzionatoria dello Stato, la mancata estensione al concorrente non impugnante del motivo relativo all'omessa motivazione sugli aumenti dovuti per il reato continuato ingenera il dubbio di trovarsi innanzi ad un'ipotesi di pena illegale⁴³.

Il principio è stato fissato chiaramente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui è necessaria una «*legal prevision which made that act punishable*»⁴⁴, dotata dei requisiti di accessibilità e prevedibilità, da cui far discendere una pena legale ed effettiva⁴⁵.

Per concludere, l'arresto in parola restituisce un quadro da cui emerge nitido lo sforzo dei giudici della Cassazione nel consolidare il legame tra reato

⁴¹ Nota NAPPI, *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione*, in *Cass. pen.*, 2009, 3242.

⁴² Sul ruolo e sui modelli delle giurisdizioni di vertice, cfr. CARINI, voce *Errore e rimedi*, in *Dig. pen.*, Agg., IV, Torino, 2008, 258. TARUFFO, *Le funzioni delle corti supreme. Cenni generali*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2011, 11.

⁴³ Già Corte cost., 17 marzo 1988, n. 312, in *Cass. pen.*, 1988, 1581.

⁴⁴ Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, §80.

⁴⁵ In argomento PULITANÒ, *Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2, 2015, 46. DI STASI, *Garanzie "multilivello" e tutela sostanziale nella CEDU*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento interno*, DI STASI (a cura di), Padova, 2016, 3 ss.

continuato e proporzionalità delle pene con un incremento del dovere motivazionale dei giudici del merito. L'esigenza di razionalizzazione non può essere comunque fine a sé stessa⁴⁶, imponendo un modello di giustizia effettiva e sostanziale.

In proposito, peraltro, non si può far a meno di notare che la riforma sul rito abbreviato, ispirata ad un aumento della pressione punitiva per i reati "da ergastolo", abbia di fatto ingenerato uno squilibrio sanzionatorio in concreto, producendo decisioni sprovviste di prevedibilità e razionalità nella dosimetria sanzionatoria⁴⁷.

Diviene, pertanto, imprescindibile assicurare una soluzione che assicuri che ogni sentenza giunga ad un esito decisorio conforme alla soglia di tutela fissata dai principi superiori nella dimensione democratica⁴⁸.

Ciò in quanto, alcuna incursione di natura politico-criminale dovrebbe condurre nell'accertamento della penale responsabilità e nella comminatoria della sanzione ad opzioni esegetiche che sacrificino le guarentigie individuali.

L'obiettivo di un nuovo equilibrio, lo dimostra la pronuncia in esame, impone la riscoperta del ruolo del giudice di legittimità nella sua funzione irrinunciabile, a garanzia e assicurazione delle forme essenziali del giusto processo e della legalità piena⁴⁹.

ELISA DE PAOLIS

⁴⁶ L'argomento viene affrontato con riferimento ai rimedi *in executivis* alla illegalità della pena da F. GAITO, *I rimedi in executivis alla illegalità della pena*, in *Il giusto processo*, cit., 344 ss.

⁴⁷ Profetiche le parole di PADOVANI, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 424 secondo cui «La supplenza giudiziaria non è più una stagione storica, ma una categoria dello spirito legislativo». ID., *Il messaggio del presidente Napolitano e le politiche penale*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2014, 1309 «Le scelte sanzionatorie e le pratiche punitive sono il volto meno razionale e meno razionalizzabile del sistema penale».

⁴⁸ Cfr. GAITO-GAETA, *Legislatori e corti nazionali sul funzionamento del processo*, cit., 12.

⁴⁹ DINACCI, *Giurisdizione penale e giusto processo verso nuovi equilibri*, Padova, 2003. GAITO-GIUNCHEDI, *La decadenza per via giurisprudenziale del diritto costituzionale al giudice naturale*, in *Giur. cost.* 2002, V, 3373,